

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

Martedì, 25 Marzo 2025

.....qt g',.52''

Stampato il 12 marzo 2025

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ordd. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 e 162/2024	n. 18 ordinanze varie date Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana	<p>art. 2, c. 3°, legge Regione Siciliana 30/04/1991, n. 15, nonché, in via subordinata, art. 32-33, c. 11° (già 10°), legge 28/02/1985, n. 47, come sostituito (per la Regione Siciliana) da art. 23 legge Regione Siciliana 10/08/1985, n. 37</p> <p>Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Previsione la quale stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 15, primo comma, lett. a), della l. reg.le n. 78 del 1976, che impongono, tra l'altro, l'arretramento delle costruzioni di 150 metri dalla battigia, devono intendersi, "anziché sono", direttamente e immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati - Previsione che dispone l'immediata efficacia di tali disposizioni anziché dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 1991.</p> <p>In via subordinata: Condizioni di applicabilità della sanatoria - Previsione che restano escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a), della l. reg.le n. 78 del 1976, a eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976</p> <p>- rif. artt. 3, 10, 25, c. 2°, 42, 44, 47, 97, c. 2°, 117, c. 1°, e, in via subordinata, 3, c. 1°, Costituzione; art. 1 Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; artt. 13 e 36 decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380</p>	<p>per Consiglio Agostino e altri: Avv. Giovanni IMMORDINO Avv. Giuseppe IMMORDINO (ord. 109/2024)</p> <p>per Maltese Anna Maria e altri: Avv. Michele GUITTA Avv. Andrea SACCUCCI (ord. 110/2024)</p> <p>per Parisi Michele e altro: Avv. Salvatore GIACALONE (ord. 111/2024)</p> <p>per Cutrufo Graziano: Avv. Andrea SCUDERI Avv. Vincenzo MINNELLA Avv. Sebastiano Stefano ASTUTO (ord. 123/2024)</p> <p>per Catania Francesco: Avv. Ottavio OCCHIPINTI (ord. 162/2024)</p> <p>per Regione Siciliana: Avv. Nicola DUMAS Avv. Enrico PISTONE NASCONE</p>	D'ALBERTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 153/2024	ord. 18 giugno 2024 Tribunale di Roma - Lorenzo Accetta e altri c/ Italia Trasporto Aereo spa - ITA Airways	<p>art. 6 decreto-legge 29/09/2023, n. 131, convertito, con modificazioni, in legge 27/11/2023, n. 169</p> <p>Lavoro - Impresa e imprenditore - Azienda - Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria - Cessioni attuate in esecuzione del programma di cui all'art. 27, c. 2, lett. a) e b-bis), del decreto legislativo n. 270 del 1999, effettuate in base a decisioni della Commissione europea che escludono la continuità economica fra cedente e cessionario - Previsione che l'art. 56, c. 3-bis, del medesimo decreto legislativo, si interpreta nel senso che tali cessioni si intendono in ogni caso effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente e non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile - Inapplicabilità della disciplina prevista per la prosecuzione dei rapporti di lavoro nei casi di trasferimento di azienda o di un suo ramo - Denunciata introduzione di una norma, a notevole distanza dall'entrata in vigore delle disposizioni oggetto di interpretazione autentica, preordinata a condizionare l'esito dei giudizi ancora in corso, vista l'efficacia retroattiva delle proprie disposizioni - Lesione del giusto processo, della stabilità e della certezza dei rapporti giuridici patrimoniali - Violazione delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario e della parità delle armi nelle reciproche posizioni del rapporto di lavoro, non sussistendo giustificazioni ragionevoli all'intervento legislativo retroattivo - Contrasto con gli obblighi internazionali, come declinati dall'art. 6 della CEDU, che sancisce il diritto a un equo processo</p>	<p>per Accetta Lorenzo e altri: Avv. Antonino GALLETTI Avv. Massimiliano BEZZI Avv. Gianluca CAPUTO</p> <p>per Italia Trasporto Aereo spa - ITA Airways : Avv. Domenico DE FEO Avv. Marco MARAZZA Avv. Piermassimo CHIRULLI Avv. Patrizio Ivo D'ANDREA</p> <p>Avv. Stato: Sergio FIORENTINO Avv. Stato: Gianna GALLUZZO Avv. Stato: Lorenzo D'ASCIA</p> <p>per Alitalia - Società Aerea Italiana spa in amministrazione straordinaria (*): Avv. Stefano BELLOMO</p> <p>per Datti Andrea e altri (**): Avv. Antonino GALLETTI Avv. Massimiliano BEZZI Avv. Gianluca CAPUTO</p>	PITRUZZELLA	(*) Interveniente ad opponendum (**) Intervenienti ad adiuvandum

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

- rif. artt. 3, 24, c. 1°, 102, 111, c. 1° e 2°, e 117, c. 1°, Costituzione; art. 6 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea